



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **20:30** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO BRUNO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
<b>ORO BRUNO</b>	P
<b>GHELLER RICCARDO</b>	P
<b>ALBERTI MELISSA</b>	A. g.
<b>ORO RUDY</b>	P
<b>ORO DAVIDE</b>	P
<b>PATERNO ENZO</b>	P
<b>BIASIA SERGIO</b>	P
<b>STONA DANIELE</b>	P
<b>DAL POZZO GIAN MARTINO</b>	P
<b>FARAVELLI LUIGI</b>	P
<b>AZZOLINI SERENA</b>	A. g.

Presenti 9 - Assenti 2

**OGGETTO:**

**INTEGRAZIONE AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, TERMINE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 20.05.1998 (DETERMINAZIONE DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (IURE SANGUINIS) DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. K.28.1 DELL'08.04.1991**

Propone il Sindaco:

Premesso:

- che l'art. 2 (Conclusione del procedimento) legge 7/08/1990, n. 241 e ss.mm. stabilisce quanto segue:

*<<1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...*

*2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*

*3. ... Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.*

*4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione...>>;*

- che l'art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento) legge 7/08/1990, n. 241 e ss.mm. stabilisce quanto segue: *<<1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*

*2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1. sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.>>;*

- che l'art. 35 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.) d.lgs. 14/03/2013, n.33 e ss.mm. stabilisce quanto segue:

*<<1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:*

*... f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante ... >>;*

Visto il prospetto allegato al vigente "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, termine, responsabile del procedimento", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 20.05.1998, che definisce i termini di conclusione delle varie tipologie di procedimento amministrativo per i diversi servizi di competenza dell'Ente, con particolare riferimento alla parte dedicata ai procedimenti di competenza dell'Area statistico-demografica;

Considerato:

- che il procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato al riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis" da parte dell'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale richiede un rilevante impiego di tempo dovendosi procedere all'analisi di informazioni e alla richiesta, verifica e integrazione della documentazione interagendo con altri Comuni e Consolati nonché alla trascrizione nei registri dello stato civile dei relativi atti;

- che il personale addetto all'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, non risulta numericamente adeguato per garantire il termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento succitato

tenuto anche conto delle numerose richieste di trascrizioni e iscrizioni Aire che giungono pressoché quotidianamente dai Consolati italiani nel mondo;

- che l'art. 14 D.L. del 4/10/2018, n. 113 convertito in Legge del 1/12/2018, n. 132 stabilisce i termini:

- per la definizione dei procedimenti di acquisto cittadinanza (Legge n. 91 del 5/2/1992) fissandoli pari a quarantotto mesi dalla data della istanza di parte;

- per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana in sei mesi dalla data della presentazione della richiesta da parte delle persone in possesso della cittadinanza straniera;

- che la fattispecie del riconoscimento della cittadinanza "*iure sanguinis*" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'08.04.1991 rappresenta l'attestare che il cittadino di origini italiane è sempre stato italiano per discendenza dall'avo nato ed emigrato dall'Italia e che non si tratta dell'acquisto della cittadinanza ex novo;

Ritenuto necessario, per le motivazioni di cui sopra, fissare un termine di 180 giorni per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento del possesso *status civitas* italiano "*iure sanguinis*", in analogia al termine fissato dal D.L. del 4/10/2018, n. 113 per il rilascio degli estratti di stato civile occorrenti per le medesime pratiche di cittadinanza;

Visto che l'unità competente all'esecuzione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza "*iure sanguinis*" è l'ufficio dei servizi demografici che attualmente si compone di un solo dipendente;

Visto che l'ufficio dei servizi demografici si occupa anche dei procedimenti elettorali e pertanto in caso di svolgimento di elezioni a carattere nazionale e/o locale deve dare precedenza agli adempimenti previsti dallo scadenziario elettorale

Visto il recente decreto legge del 04/10/2018 n.113 che fissa in sei mesi il termine per il rilascio di certificati o estratti di Stato Civile necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana

Tenuto conto della particolare situazione del Comune di Foza che conta attualmente 690 residenti e oltre 430 iscritti all'AIRE

Considerato il consistente numero di richieste di rilascio certificati e/o estratti di stato civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" da parte di discendenti di cittadini fozesi emigrati in Sud America verso la fine del 1800;

Atteso che pertanto si ritiene che l'ufficio stato civile del Comune di Foza, che consta di un solo addetto, sia in grado di assolvere un massimo di 4 procedimenti per ogni operatore addetto inerenti il riconoscimento della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" da concordare preventivamente con l'addetto ai servizi demografici;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

### **PROPONE**

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2 di integrare la sezione "Procedimenti di competenza dell'Area statistico-demografica" del vigente "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, termine, responsabile del procedimento", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 20.05.1998, con il seguente punto n. 17 (aggiuntivo),

- *Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (iure sanguinis) di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991: termine per la conclusione del procedimento 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di cittadinanza;*

3. di stabilire che l'Ufficio Stato Civile ha fissato per ogni operatore in numero di 4 (quattro) il numero massimo di pratiche di riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis che potrà seguire in un anno solare;

4. di precisare che il termine di cui al precedente capoverso, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm. e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della medesima legge, può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

5. di pubblicare in amministrazione trasparente il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 2.

Foza, 05.08.2019

Il Sindaco  
f.to Oro geom Bruno

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, 05.08.2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Oro geom Bruno

I lavori del Consiglio procedono con l'esame del nono punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Integrazione al vigente "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, termine, responsabile del procedimento", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 20.05.1998 (determinazione del termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (iure sanguinis) di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991".

Il Sindaco illustra l'oggetto della proposta di deliberazione. Si tratta di definire un termine di conclusione del procedimento per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (iure sanguinis): sono pratiche onerose, che richiedono un cospicuo disbrigo di tempo per gli Uffici. Si propone pertanto un termine di conclusione del procedimento di 6 mesi e un numero massimo di pratiche gestite per anno di quattro.

Il Sindaco cede la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi.

Non constando interventi, il Sindaco chiude la discussione e apre la votazione.

La votazione palese per alzata di mano dà il seguente esito:

presenti n. 9;  
favorevoli n. 9.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2 di integrare la sezione "Procedimenti di competenza dell'Area statistico-demografica" del vigente "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, termine, responsabile del procedimento", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 20.05.1998, con il seguente punto n. 17 (aggiuntivo),

*- Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (iure sanguinis) di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991: termine per la conclusione del procedimento 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di cittadinanza;*

3. di stabilire che l'Ufficio Stato Civile ha fissato per ogni operatore in numero di 4 (quattro) il numero massimo di pratiche di riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis che potrà seguire in un anno solare;

4. di precisare che il termine di cui al precedente capoverso, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm. e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della medesima legge, può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

5. di pubblicare in amministrazione trasparente il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 2.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

**IL SINDACO**  
f.to ORO BRUNO

SOGGETTA A:  
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

Amministrativa

Finanziaria

Tecnica

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 476. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 30.09.2019

Il Messo Comunale  
f.to Segafredo Sandro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO